

FORMAZIONE SPECIFICA DEI LAVORATORI – SETTORE EDILIZIA

L'**aggiornamento** della **formazione specifica dei lavoratori** dovrà essere effettuato **ogni tre anni**, come stabilito dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia del 03 marzo 2022 (imprese edili ed affini e delle Cooperative) e dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 (imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini).

I suddetti Contratti Collettivi Nazionali hanno pertanto introdotto che la **periodicità di aggiornamento** debba essere **triennale**, diversamente da quanto disposto dall'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011.

La periodicità di aggiornamento triennale della formazione dei lavoratori si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data del 3 marzo 2022 (per il CCNL Edilizia) e alla data del 4 maggio 2022 (per il CCNL Edilizia Artigianato).

Si evidenzia che l'**inadempimento contrattuale** comporta la **perdita dei benefici** connessi alla puntuale applicazione del contratto stesso, oltre ad essere **sanzionabile dagli organismi preposti** per la mancata applicazione del contratto.

Nonostante la mancata applicazione non comporti un inadempimento normativo ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08, si sottolinea che per il **D.Lgs. 81/08, all'art. 90 comma 9 lett. b)**, **prevede l'obbligo per il Committente o Responsabile dei Lavori di chiedere all'impresa esecutrice la dichiarazione di corretta applicazione del CCNL**.

Si ricorda inoltre che un attestato di AGGIORNAMENTO è valido solo se in possesso dell'attestato di formazione relativo al percorso completo obbligatorio.

ESTRATTI NORMATIVI DI RIFERIMENTO

Estratto 01 - dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022 (imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini), punto "Protocollo formazione e sicurezza", al capitolo "Formazione su salute e sicurezza" Edilizia Artigianato

Estratto 02 - dall'Accordo Rinnovo CCNL Edilizia del 03 marzo 2022 (imprese edili ed affini e delle Cooperative), allegato 2 "Protocollo formazione e sicurezza", al capitolo "Formazione su salute e sicurezza"

Estratto 03 – dal D.Lgs. 81/08, articolo 90, comma 9

Estratto 01

Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

Protocollo formazione e sicurezza

Capitolo "Formazione su salute e sicurezza"

(omissis) Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del Dlgs. n. 81/08) e per il preposto.

Estratto 02

Accordo Rinnovo CCNL Edilizia Artigianato del 4 maggio 2022

Allegato 2 Protocollo formazione e sicurezza

Capitolo "Formazione su salute e sicurezza"

(omissis) Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del Dlgs. n. 81/08) e per il preposto.

Estratto 03

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 90, comma 9

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

(omissis)

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'ALLEGATO XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;